



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N. 286 del 27/02/2024

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 27 febbraio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, LIVIO ZACCAGNINI

165) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PICUS, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE PUBBLICATO SUL C.U. 35 LND FR DEL 22/02/2024 (rif. gara Picus – Amatori calcio San Giovanni del 21/02/2024)

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Picus SSDARL impugnava la decisione del competente Giudice Sportivo che aveva disposto la ripetizione del prosieguo della gara in epigrafe. Il Giudice di prime cure aveva rilevato d'ufficio l'irregolare svolgimento della gara in prosecuzione in quanto il direttore di gara, benchè fosse stata tempestivamente presentata una riserva scritta sull'altezza delle porte e sulle dimensioni del campo per destinazione, non vi aveva proceduto, d'accordo con il commissario di campo, per motivi di ordine pubblico. Nel referto arbitrale e nel rapporto del commissario di campo le circostanze di fatto poste a supporto della decisione assunta dal Giudice Sportivo, emergono pacificamente in quanto sia il direttore di gara che il commissario di campo attestano che, prima dell'inizio della gara in prosecuzione, la società ospitata aveva presentato motivata riserva scritta ma, consapevolmente, avevano deciso comunemente di non procedere alle misurazioni richieste per il clima di grave tensione che si era già creato ancor prima dell'inizio del gioco, per la presenza di numerosi spettatori di entrambe le società che si lanciavano minacce tra di loro e nei confronti dell'Arbitro e dello stesso commissario di campo. Il Giudice Sportivo, visti i fatti, rilevava come il comportamento arbitrale non fosse stato conforme al dettato regolamentare e disponeva quindi di annullare la gara in prosecuzione, disponendone la ripetizione.

Sostiene la reclamante che il Giudice Sportivo non avrebbe erroneamente rilevato l'irregolarità della riserva scritta presentata dalla ospitata. A parere della appellante la riserva scritta sarebbe stata, infatti, presentata tardivamente. Ricorda che l'atto va presentato prima dell'inizio della gara e che la mancata tempestiva presentazione preclude l'esame di qualsiasi gravame presentato sulla regolarità del campo di gioco. Nella specie la gara in questione non era altro che la prosecuzione

di una partita sospesa per il maltempo qualche giorno prima e che doveva riprendere dal minuto dell'interruzione. La società ospitata avrebbe dovuto quindi presentare la riserva scritta prima dell'inizio effettivo della gara e non prima della prosecuzione disposta per la sospensione per le avverse condizioni atmosferiche. Chiede quindi che venga ripristinato il risultato acquisito sul campo che, in forza del risultato del primo spezzone di gara e della prosecuzione è stato fissato sul punteggio di 1-1.

Il reclamo è infondato. La reclamante non contesta il potere officioso del Giudice Sportivo nel rilevare eventuali irregolarità nella disputa della gara che ne impongano la ripetizione. Contesta, invece, che il Giudice Sportivo abbia considerato irregolare lo svolgimento della gara considerando errata la decisione del direttore di gara di non procedere alle verifiche richieste con la riserva scritta; a parere dell'appellante l'Arbitro ha invece agito correttamente in quanto, a mente di regolamento, quando la riserva, scritta od orale, venga presentata durante la gara e non all'inizio della stessa, il direttore di gara non deve procedere ad alcuna verifica, limitandosi ad annotare la circostanza nel referto.

Il reclamo è infondato. La questione è tutta nella definizione che si debba dare alla prosecuzione di una gara sospesa, ai fini dell'osservanza della regola relativa agli accertamenti da operare dal direttore di gara a seguito di presentazione di riserva scritta sulla regolarità del campo di gioco. Va ricordato a tal proposito che la regola invocata e le successive decisioni esplicative contenute nel regolamento di gioco, sono state emanate prima della riforma regolamentare che ha consentito di riprendere da dove era stata sospesa una gara interrotta per impraticabilità del campo di gioco o per altre ragioni di forza maggiore. In tal caso l'interprete deve essere guidato dalla ratio della norma che aveva previsto la obbligatorietà di presentare la riserva scritta prima dell'inizio della gara. Il legislatore sportivo aveva voluto evitare che le censure sul campo di gioco venissero inoltrate a gara in corso con un occhio più al risultato pro tempore che all'effettivo interesse a che la gara si svolgesse su di un terreno di gioco regolare. La società che intenda sollevare eccezioni deve farlo prima dell'inizio per evitare che la gara, una volta iniziata, debba essere sospesa per verifiche di regolarità che dovevano e potevano essere rilevate prima dell'inizio della partita. Così inquadrata la norma e la sua funzione non vi è dubbio che il diritto – dovere di presentare la riserva scritta sussista ogni qualvolta si dia inizio ad una partita, sia essa effettivamente all'inizio ovvero in prosecuzione. È infatti evidente che la regolarità del campo di gioco, in ipotesi sussistente in un dato momento, possa non essere più tale in giorni diversi, in quanto possono verificarsi, anche in un lasso temporale ridotto a pochi giorni, mutamenti che inficiano la regolarità del campo di gioco. La società ospitata, nella specie, aveva il diritto di sollevare la riserva scritta e l'Arbitro aveva il dovere di darvi corso, adottando le opportune misurazioni, non potendo essere giustificata l'omissione con motivi di ordine pubblico. Dal referto di gara è dato leggere che le misure di sicurezza adottate dalla società di casa furono adeguate, in assenza però della forza pubblica. Nel caso, qualora l'Arbitro avesse avuto qualcosa da temere nel mettere in atto un'operazione semplice e di breve durata come la misurazione delle due porte del campo di gara, avrebbe potuto richiedere la presenza della forza pubblica piuttosto che omettere un controllo a cui era dovuto. La decisione del Giudice Sportivo è quindi corretta e non merita revisione di sorta.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata.

Il contributo per il reclamo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 27 febbraio 2024

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli